## 2.2 ATTRIBUZIONI

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, come già evidenziato, l'ISMEA – Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo - assume la nuova denominazione di Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

L'articolo 2 del Regolamento definisce le funzioni attribuite all'ISMEA, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione. In particolare:

a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle Politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39, della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
d) costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.

Inoltre, secondo l'articolo 3 del Regolamento, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attività:

a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di propria competenza relativi alle analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea; nonché elaborazione e divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una sistematica divulgazione delle fonti informative;

b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato ed a favorire l'organizzazione della produzione agricola per adattarla alla domanda, nonché servizi per la riduzione dei costi di produzione, per la produzione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari e l'integrazione della filiera produttiva; le attività di supporto per la stipula di accordi interprofessionali e in materia di riconoscimento e vigilanza degli organismi nazionali associativi e di certificazione;

c) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, nonché le attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende ai sensi dell'articolo 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590: in particolare per la prestazione di garanzia fidejussoria nelle operazioni di credito agrario agevolato e la concessione di finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario; per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attività, continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato;

d) assistenza tecnica e finanziaria per iniziative finalizzate in particolare all'innovazione tecnologica; orientamento e riconversione colturale con produzioni alternative e di valorizzazione dell'ambiente;

e) gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'ISMEA promuove e cura gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.
L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, può svolgere, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto può promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata, così come definiti dalla delibera del CIPE in data 11 novembre 1998, n. 127/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

Nel corso del 2001, l'Istituto ha continuato ad operare per la riforma della disciplina delle funzioni di riordino fondiario, in particolare:

a) con delibera 19 gennaio 2001, n. 360, sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di acquisto e di rivendita terreni, ai sensi della normativa vigente. Il Ministero, con nota del 12 marzo 2001, n. 110603, ha approvato i criteri e le modalità proposti;
b) con delibera 8 marzo 2001, n. 436, sono state definite le modalità di intervento dell'ISMEA per favorire il riordino fondiario, il ricambio generazionale in agricoltura e l'ampliamento della dimensione fisica delle imprese. È stato inoltre approvato lo schema che recepisce le osservazioni della Commissione UE trasmesse con lettera n. AGR 5481 del 26 febbraio2001.
c) con delibera 13 marzo 2001, n. 454, è stato approvato il regolamento che semplifica i procedimenti amministrativi delle operazioni fondiarie, nonché il regolamento sulle categorie dei documenti amministrativi esclusi dall'accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. I regolamenti sono stati trasmessi al Ministero vigilante con nota del 27 aprile 2001, n. 2485. Per entrambi i regolamenti era prevista la data del 1° aprile 2001 per l'entrata in vigore. Con deliberazione n. 491, di pari data, è stato approvato il regolamento sulle categorie dei documenti amministrativi esclusi dall'accesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il regolamento è stato trasmesso al Ministero vigilante con nota del 27 aprile 2001, n. 2485. Con tale delibera viene differita l'entrata in vigore dei regolamenti sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi del-

le operazioni fondiarie e quello sulle categorie dei documenti amministrativi esclusi dall'accesso, dal 1° aprile al 1° maggio2001;

d) con lettera 5 giugno 2001, n. SG(2001)D/288933, la Commissione Europea ha approvato il regime di aiuto n. 110/2001 relativo alle modalità di intervento per favorire il riordino fondiario, il ricambio generazionale in agricoltura e l'ampliamento della dimensione fisica delle imprese dell'ISMEA. Con tale decisione, la Commissione ha ritenuto conformi agli articoli 87 e 88 del trattato CE il regime di aiuto ISMEA, notificato dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali con nota 1 febbraio 2001, integrata dalle informazioni complementari trasmesse con nota 30 marzo 2001;
e) con delibera 9 luglio 2001, n. 601, a seguito dell'approvazione del regime di Aiuto n. 110/2001 è stata annullata la delibera n. 360/2001 e definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di acquisto e di rivendita terreni, conformemente al regime di aiuto autorizzato;
f) con delibera 9 luglio 2001, n. 602, sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi post assegnazione.

In attuazione della legge 15 dicembre 1998, n. 441 "Norme relative all'imprenditoria giovanile in agricoltura" e della decisione C(2002)581 del 27 febbraio 2002, relativa al regime di "Aiuto di Stato n. NN 103/99 (Italia)", il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con la nota del 15 marzo 2001, prot. n. 50494, individua l'ISMEA, quale Organismo Fondiario Nazionale, per la predisposizione di un programma di aiuti al settore degli affitti, in relazione alle misure di prepensionamento. In attuazione dell'incarico ricevuto dal MiPAF, l'ISMEA ha inviato alla Commissione Europea lo schema di regime di Aiuto (n. Aiuti di Stato 121/2003) relativo alle agevolazioni a favore di chi cessa la propria attività agricola e concede i propri terreni in affitto attraverso l'Organismo Fondiario.

Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo all'orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, introduce delle innovazioni finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice;
b) trasferimento delle risorse finanziarie derivanti dalla gestione di cui al Titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, alle operazioni fondiarie dell'ISMEA previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441;

c) non applicazione all'Istituto delle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni, relative alla tesoreria unica.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha introdotto delle innovazioni di interesse per l'Ente:

a) con l'articolo 47, comma 6, la Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti "volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore delle proprietà contadina". Sono a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002;
b) con l'articolo 52, comma 21, è costituito un Fondo presso l'ISMEA, dell'importo di 2.320.000 euro annui, per l'erogazione, nei territori delle comunità montane, al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli, di mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato;
c) con l'articolo 52, comma 22 con cui viene stabilito che il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie "a favore degli agricoltori" per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003.

Nel corso del 2002, l'Istituto ha completato la riforma della disciplina delle funzioni di riordino fondiario, in particolare:

a) con delibera 31 gennaio 2002, n. 899, è stato approvato il nuovo schema del contratto di vendita con patto di riservato dominio ai sensi dell'articolo 1523 del codice civile;
b) con delibera 22 marzo 2002, n. 1112, a seguito della comunicazione della Commissione UE n. 2002/C 21/16 relativa ai tassi di riferimento/attualizzazione in vigore dal 1° gennaio 2002 per il calcolo dei livelli di aiuto dei singoli regimi di intervento agevolato, è stata definita la nuova e omogenea misura del tasso di interesse per gli interventi di riordino fondiario;
c) con delibera 9 agosto 2002, n. 1379, è stato approvato il regolamento per gli interventi finalizzati all'acquisto di terreni nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto;

d) con delibera 17 dicembre 2002, n. 1503, sono definite le regole che disciplinano lo svolgimento delle aste per la riassegnazione dei terreni rientrati nella disponibilità dell'Ente;
e) con delibera 10 ottobre 2002 n. 1406, e del 6 dicembre 2002, n. 1488, sono stati approvati gli atti e gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di tesoreria, congiuntamente all'AGEA, come da oggetto dell'appalto concorso.

Nell'esercizio 2002, in relazione alle funzioni inerenti la promozione e internazionalizzazione delle imprese e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, è stata costituita, con delibera del Commissario straordinario del 28 maggio 2002 n. 1223, la società "Naturalmente italiano" s.r.l., su iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ed in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del DPR n. 200/2001.

Come già evidenziato nella precedente Relazione al Parlamento, rilevanti sono le innovazione introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, relative alle nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate. In particolare, l'articolo 127, comma 3, istituisce presso l'ISMEA il Fondo per la riassicurazione dei rischi al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore e stabilisce che "il valore delle produzioni assicurabili con polizze agevolate è definito dal Ministero delle politiche agricole e forestali sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione effettuate dall'ISMEA".

Con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione in legge del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante "interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche delle aree svantaggiate", all'articolo 13, comma 4 sexies, è stato definito uno stanziamento di 10 milioni di euro dall'anno 2002 destinato al finanziamento del Fondo di riassicurazione.

Con decreto del MiPAF del novembre 2002, n. 102601 (pubblicato nella GU del 26 febbraio 2003, n. 47), sono state definite le modalità operative del Fondo di riassicurazione dei rischi di cui all'articolo 127, comma 3, della legge n. 388/2000.

Con la legge 13 novembre 2002, n. 256, di conversione in legge del decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, recante "interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici", è stata affidata ad 'ISMEA la definizione degli e-

lementi statistico – assicurativi per la determinazione dei parametri di riferimento al contributo pubblico sulla spesa relativa alla copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 5, della legge n. 388/2000. Inoltre sono state regolate le modalità di intervento del Fondo di riassicurazione per agevolare l'adozione di polizze multirischio da parte delle imprese.

Con l'articolo 69, comma 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) è stata data attuazione, definendone le modalità, all'articolo 47, comma 6, legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo all'intervento della Cassa depositi e prestiti a favore dell'intervento fondiario dell'Ismea. Tale innovazione è rilevante ai fini dello smaltimento delle domande giacenti, le cui delibere erano state assunte dalla ex la Cassa (il cui valore al 31 dicembre 2001 è di 84 mld), e di quelle che, a seguito dell'iter istruttorio positivo, erano già state comunicate agli utenti dall'Amministrazione precedente. Come già rilevato nella relazione sull'esercizio 2000, ISMEA aveva richiesto l'autorizzazione a ricorrere alle procedure di cui all'articolo 9, lettera c), del regolamento ex Cassa per la disciplina dei procedimenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 e il Ministero vigilante aveva autorizzato, con nota del 14 settembre 2000, n. 111786, il ricorso al mercato dei capitali.

Con decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 30 dicembre 2002, prot. 2248 è stato istituito presso lo stesso Ministero l'Osservatorio nazionale dei prezzi dei prodotti agroalimentari al fine di assicurare la trasparenza del mercato dei prodotti agroalimentari, l'individuazione dei comportamenti anomali della filiera nonché quelli di assicurare la corretta informazione e conoscenza della dinamica dei prezzi, la dimensione dell'offerta, le caratteristiche qualitative e la provenienza dei prodotti. L'ISMEA assicura il supporto tecnico dell'Osservatorio.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 dicembre 2002, prot. 2249 è stato costituito il Comitato di filiera per l'ortofrutta. Il decreto affida all'ISMEA le funzioni di segreteria tecnica per il Comitato ed istituisce presso l'Istituto l'Osservatorio economico e per il monitoraggio dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli freschi.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 gennaio 2003, n. 6, è stata approvata la richiesta di mutuo ventennale alla Cassa depositi e prestiti, dando attuazione all'articolo 69, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con il Decreto Mipaf del 7 febbraio 2003 viene definito il PIANO RIASSICURATIVO AGRICOLO 2003 (pubblicato nella G.U. 12 marzo 2003, n. 59), con cui, all'articolo 6, viene stabilito che l'ISMEA presenta al Ministero delle Politiche agricole e forestali una relazione annuale, articolata anche a livello territoriale regionale, contenente:

a) un'analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parità di condizioni contrattuali;
b) un'analisi dei rischi assicurati;
c) un'analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi;
d) un'analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate.

Infine, con Decreto MiPAF del 18 luglio 2003, pubblicato nella G.U. del 30 luglio 2003, n. 175, è stata istituita la banca dati sui rischi in agricoltura presso l'ISMEA, in quanto parte integrante del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale)e del SISTAN (Sistema statistico Nazionale).

Allo stato, l'Istituto si appresta a definire, con l'assistenza dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), il bilancio specifico relativo al Fondo di riassicurazione che diverrà parte integrante del bilancio d'esercizio. I conseguenti costi di gestione potranno essere definiti solo in seguito alla definizione dei contratti di assicurazione ed agli impegni del Fondo sulla base del Piano di riassicurazione nazionale definito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del febbraio 2003.

E' indubbio che l'Istituto, rispetto al quadro delle funzioni e compiti derivanti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sta progressivamente ampliando le proprie attribuzioni confermando la validità del disegno riformatore attuato dal legislatore.

## 3. *ORGANI ISTITUZIONALI*

La gestione dell'Ente, anche per l'esercizio 2001, è stata assicurata dal Commissario straordinario, coadiuvato da un sub-commissario, nominati con decreto ministeriale del 16 febbraio 2000, n. 30779/1043, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 419/1999, con il compito, fino alla costituzione degli organi ordinari, di "provvedere alla gestione unitaria dell'ente e a tutte la operazioni occorrenti per l'effettivo accorpamento della Cassa nell'ISMEA".

Ai sensi dell'articolo 145, comma 90, del 23 dicembre 2000 n. 388, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001, è stato nominato Presidente dell'ISMEA.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2001, n. 200, è stato emanato il regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione dello statuto. Il D.P.R. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122, del 28 maggio 2001.

Con i Decreti ministeriali 29 maggio 2001, n. 2507, e 30 maggio 2001 n. 2567, sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Con Decreto ministeriale 13 giugno 2001, n. 34006, sono stati revocati i citati decreti ministeriali di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, che mai si erano insediati e che, quindi, mai erano entrati in carica.

Con lo stesso decreto è stata prorogata la gestione commissariale.

Con nota del 15 maggio 2002, prot. 5647, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha trasmesso il Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2002, registrato alla Corte dei Conti in data 8 marzo 2002 n. 001083, con il quale si nomina il Presidente dell'ISMEA e si revoca contestualmente la nomina del predecessore.

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 dicembre 2002, n. 816, è stato costituito, per la durata di quattro anni, il Consiglio di Amministrazione.

Con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 27 dicembre 2002, n. 817, è stato costituito, per la durata di quattro anni, il Collegio dei Sindaci.

Il 3 gennaio 2003 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha notificato ufficialmente il provvedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto: da tale data il Presidente dell'ISMEA ha assunto i poteri, essendo terminata la gestione straordinaria commissariale.

In data 10 gennaio 2003, è avvenuto il passaggio di consegne fra il Commissario straordinario ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato.

Per quanto riguarda i compensi spettanti e corrisposti agli organi istituzionali prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 200/2001, l'articolo 7, comma 4, del D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278, stabiliva l'indennità di carica al Presidente, mentre gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono determinati con decreto del Ministro vigilante sentito il Ministero del tesoro, oggi dell'Economia e delle Finanze.

Con la stessa delibera commissariale del 13 settembre 2001, n. 645 è stato approvato per il Commissario straordinario un compenso annuo lordo di lire 140.102.840 e per il sub-commissario un compenso di lire 93.401.890. Con nota del 21 dicembre 2001 prot. 113823 il MiPAF ha approvato i compensi proposti.

Con la stessa delibera commissariale è stato approvato un compenso annuo lordo per il Collegio dei Sindaci come di seguito indicato:

| | |
|---|---|
| Presidente | lire 22.637.880 |
| Componente effettivo | lire 19.558.000 |
| Componente supplente | lire 1.478.880. |

L'articolo 4, comma 6, del citato D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, stabilisce, analogamente al citato D.P.R. 278/1987, che l'indennità di carica al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci

sono determinati con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro del Tesoro, ora dell'Economia e delle Finanze.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 gennaio 2003 ha deliberato di applicare agli Organi di amministrazione e di controllo i parametri della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 relativa alla determinazione dei loro compensi, previa approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.

ISMEA con nota del 14 febbraio 2003 prot. n. 745 ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'autorizzazione alla corresponsione dell'anticipo al Presidente.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali con nota del 14 marzo 2003, n. 90557 , ha autorizzato a corrispondere, in via provvisoria e salvo conguaglio, il predetto anticipo al Presidente, per un importo lordo annuo di euro 120.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera del 26 maggio 2003 n. 28 ha approvato i sottonotati importi, ottenuti avendo a riferimento gli indici e i criteri stabiliti dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri DICA/4993/IV 1.1.3 del 29 maggio 2001, ed ha trasmesso l'atto al Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini dell'approvazione con nota del 29 maggio 2003, prot. n. 3265:

| | | |
|---|---|---|
| *Consiglio di Amministrazione* | | |
| Presidente | € | 185.305,00 |
| Vice Presidente | € | 48.000,00 |
| Consigliere | € | 37.060,00 |
| | | |
| *Collegio dei Sindaci* | | |
| Presidente | € | 29.648,00 |
| Componenti | € | 24.707,00 |
| Componenti supplenti | € | 4.941,00 |

Ai componenti del Collegio dei Sindaci, aventi diritto, nelle more dell'approvazione da parte del Ministero vigilante viene corrisposto il compenso approvato per lo stesso Or-

gano di controllo da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali nel corso della gestione commissariale, come prima specificati, salvo conguaglio.

Si deve sottolineare per un verso la corresponsione di compensi, che pur su autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, sono stati adottati senza che siano stati definiti i procedimenti prescritti, e per altro, i ritardi dei Ministeri interessati nella formalizzazione dei rituali adempimenti che la Corte sollecita.

## 4. *Le risorse umane*

L'ISMEA con la redazione della "Relazione sulle risorse umane", adottata con delibera commissariale del 9 febbraio 2001, n. 394 ed approvata dall'Amministrazione vigilante con nota prot. n. 110807-440845 del 6 marzo 2001, ha definito, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, una strategia delle risorse umane finalizzata a favorire il ricambio generazionale, aumentare il livello di specializzazione delle risorse umane più coerente alle funzioni svolte e ridurre i costi fissi di gestione, anche attraverso il ricorso a forme di flessibilità per la realizzazione di specifici progetti/commesse.

La strategia delle risorse umane è definita in un quadro concertato con le Organizzazioni sindacali, coerentemente con i compiti assegnati all'Ente sia dal nuovo regolamento, sia dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In attuazione dell'articolo 5, comma 9, del D.P.R. n. 200/2001, con delibera commissariale del 13 novembre 2001, n. 734, è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto, con il quale è definita la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento dell'ISMEA coerentemente con i propri compiti istituzionali. L'Organizzazione dell'Istituto si articola in tre aree di coordinamento: l'area di coordinamento servizi alla Pubblica Amministrazione, l'area di coordinamento Servizi alle Imprese e l'area di coordinamento Amministrazione, Finanza e Servizi Generali. Particolarmente rilevante, al fine di rendere conforme la struttura organizzativa a standards qualitativi adeguati per svolgere un ruolo di rilievo nel sistema dei servizi in agricoltura, è l'acquisizione da parte dell'ISMEA della certificazione *ISO 9000* delle funzioni inerenti la rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria. Tale certificazione di qualità è rilevante anche ai fini del ruolo di riassicuratore pubblico per i rischi in agricoltura legati ad eventi calamitosi, che l'ISMEA ha assunto in base all'articolo 127 della legge n. 388/2000.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, è stata istituita la Commissione Tecnica d'Inquadramento per il personale dell'ex Cassa Formazione Contadina, integrata dai rappresentanti dei Ministeri della Funzione pubblica, dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole e forestali. I lavori della Commissione relativi alla corrispon-

denza tra i livelli posseduti dai dipendenti ex Cassa e quelli previsti dal vigente contratto di lavoro dell'ISMEA, sono iniziati il 14 novembre 2001 e sono terminati il 20 dicembre 2001. Successivamente alla relazione conclusiva della Commissione tecnica di inquadramento, la classificazione del personale ha richiesto un complesso lavoro propedeutico. Infatti:

- sono state effettuate le consultazioni con le Organizzazioni Sindacali;
- è stata effettuata dall'Amministrazione la ricognizione tecnica sulle mansioni svolte dal personale ex Cassa, avendo a riferimento gli ordini di servizio e gli atti formali dell'Amministrazione ex Cassa;
- è stato sottoscritto un verbale di accordo con le OO.SS.

A seguito del verbale di accordo con le Organizzazioni sindacali, con delibera commissariale 17 settembre 2002, n. 1386, sono stati adottati i seguenti provvedimenti riguardanti il personale dipendente:

a) inquadramento del personale proveniente dalla ex Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina nel vigente contratto collettivo di lavoro ISMEA, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.P.R. 31 marzo 2002 n. 200, con decorrenza giuridica ed economica 1 marzo 2002. Accertata l'equivalenza tra le mansioni svolte nella ex Cassa e i corrispondenti profili del contratto ISMEA, l'inquadramento è avvenuto per equiparazione, fatta eccezione per n. 12 posizioni per le quali si è riscontrato che le mansioni effettivamente svolte erano riferibili a livelli superiori;
b) adozione, senza oneri aggiuntivi, per tutto il personale non dirigente, di una nuova griglia di classificazione in aree professionali e approvazione della relativa tabella di equiparazione tra i preesistenti livelli e le nuove aree, con decorrenza 1 marzo 2002;

Nella precedente Relazione di questa Corte relativa all'esercizio 2000, si era analizzato l'organico dei due Enti al momento dell'accorpamento. Nella presente Relazione si evidenziano le innovazioni introdotte nella gestione delle risorse umane e le evoluzioni nell'organico intervenute dalla data di accorpamento della Cassa per la formazione della proprietà contadina, attraverso il raffronto dell'organico degli esercizi 2000 e 2001.

L'analisi, inoltre, si estende all'organico al 31 dicembre 2002 con una proiezione al 1° luglio 2003, al fine di dare conto dell'effettività dell'organico a seguito del completa-

mento delle procedure di mobilità previste dall'articolo 5, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200.

**Organico per qualifica al 31 dicembre 2000**

| Qualifica | Tempo Indeterminato | Tempo Determinato | Formazione Lavoro | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Direttore Gen. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dirigenti | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Livello 10 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Livello 9 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Livello 8 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| Livello 7 | 51 | 21 | 0 | 72 |
| Livello 6 | 37 | 11 | 18 | 66 |
| Livello 5 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| Livello 4 | 27 | 1 | 0 | 28 |
| Livello 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| **Totale** | **206** | **38** | **20** | **264** |

Alla fine del 2001, l'organico era costituito da 219 unità, con la seguente ripartizione per qualifiche e tipologia contrattuale e con una diminuzione di 45 unità rispetto all'anno precedente (-17%):

**Organico per qualifica al 31 dicembre 2001**

| Qualifica | Tempo Indeterminato | Tempo Determinato | Formazione lavoro | Totale |
|---|---|---|---|---|
| Direttore Gen. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dirigenti | 11 | 2 | 0 | 13 |
| Livello 9 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Livello 8 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| Livello 7 | 38 | 21 | 0 | 59 |
| Livello 6 | 27 | 17 | 6 | 50 |
| Livello 5 | 11 | 6 | 14 | 31 |
| Livello 4 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| Livello 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| **Totale** | **152** | **47** | **20** | **219** |

È da considerare che nel corso del 2001, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, il personale proveniente dalla ex Cassa per la formazione della proprietà contadina ha esercitato l'opzione relativa alla mobilità del pubblico impiego prevista dagli articoli 33, 35 e 35 bis del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. L'opzione è stata esercitata da n. 28 dipendenti ex Cassa (ai quali per completezza si aggiungono n.

6 che avevano già esercitato il diritto nel corso del 2000 ed erano stati trasferiti presso altra Amministrazione). Entro il 31 dicembre 2001, n. 19 sono stati collocati presso altri Enti pubblici. Entro il termine del 28 febbraio 2002, concordato con le Organizzazioni Sindacali presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, gli altri 9 sono stati assorbiti da altri Enti pubblici, evitando così il ricorso alla "messa in disponibilità" presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. Al predetto personale, dalla data del provvedimento di collocamento in disponibilità, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33, comma 8 e 34 del citato Decreto legislativo.

Oltre alle opzione di mobilità, le modifiche nell'organico intervenute nel corso del 2001 sono attribuibili esclusivamente alle azioni definite nella "Relazione sulle risorse umane", approvata con delibera commissariale del 9 febbraio 2001, n. 394 ed autorizzata dall'Amministrazione vigilante - Direzione Generale dei Servizi Generali e del Personale - con nota prot. n. 110807-440845 del 6 marzo 2001. Al fine di favorire il ricambio generazionale, nel mese di marzo 2001 è stato varato, previa consultazione con le Organizzazione sindacali, un provvedimento di esodo volontario agevolato, autorizzato dal Ministero vigilante con nota del 6 marzo 2001 n. 110807/45. Le procedure di esodo hanno complessivamente interessato 35 risorse le cui professionalità, non più adeguate alla struttura organizzativa e ai nuovi compiti dell'Ente, non sono state integrate dall'Istituto consentendo di ammortizzare il costo nell'esercizio 2002 in considerazione del costo annuo che l'Ente avrebbe dovuto sostenere se i dipendenti esodati fossero rimasti in servizio.

L'efficacia delle misure poste in essere trova evidenti riscontri non solo nella riduzione dell'organico ma soprattutto:

a) nella rilevante diminuzione dei contratti a tempo indeterminato che passano da n. 206 del 2000 a n. 153 del 2002, con una riduzione di 53 unità, pari circa il 26%;
b) nella significativa e sensibile riduzione dell'incidenza del costo del lavoro sul valore della produzione. Il costo del lavoro infatti nell'esercizio considerato rappresenta il 24,4% del totale del valore della produzione.

Complessivamente al termine degli interventi di mobilità e di esodo, al 31 dicembre 2002, l'organico era costituito da 213 unità, con una diminuzione di 6 unità rispetto ad